

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Coordinamento Generale Medico Legale
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Il Referente PNRR***

Roma, 14-12-2023

Messaggio n. 4454

OGGETTO: Invalidità civile. Servizio di allegazione della documentazione sanitaria ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Estensione del servizio alle associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità

1.Premessa

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in continuità con i progetti di innovazione in atto nell'Istituto, si comunica che dalla data di pubblicazione del presente messaggio è esteso a tutte le Associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità, ANMIC, ENS, UIC e ANFFAS, il servizio denominato "Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile", che già consente ai cittadini, ai medici certificatori e agli Istituti di patronato di inoltrare *online* all'Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini dell'accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento (cfr. il messaggio n. 1060 del 17 marzo 2023).

Tale servizio è fruibile nell'ambito delle commissioni mediche INPS che operano in convenzione con le Regioni (CIC) o di revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità ai sensi

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Si forniscono, pertanto, di seguito, le indicazioni per l'utilizzo di tale servizio.

2. Descrizione del servizio

Le citate Associazioni di categoria, per mezzo di un operatore abilitato, possono allegare la necessaria documentazione sanitaria su delega dei cittadini che abbiano optato per la valutazione agli atti ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per potere utilizzare tale nuova funzionalità, l'operatore deve essere preventivamente profilato dall'amministratore delle utenze come:

- **Operatore funzione di allegazione sanitaria**

- Invalidità civile - Invio Documentazione Sanitaria (Id 3169).

Gli operatori abilitati delle Associazioni di categoria possono accedere all'applicativo attraverso il sito istituzionale dell'INPS (www.inps.it) a seguito di autenticazione tramite le proprie credenziali SPID (di livello 2 o superiore) in considerazione della necessità di apporre una firma digitale al termine delle operazioni di allegazione della documentazione.

La funzione di allegazione della documentazione sanitaria può, dunque, essere utilizzata esclusivamente da questa tipologia di operatori opportunamente abilitati. L'operatore che allega la documentazione sanitaria può consultare la documentazione stessa entro 48 ore dalla data dell'inoltro, decorso tale termine non sarà più possibile procedere alla sua consultazione, ma sarà sempre possibile visualizzare la richiesta di allegazione.

Al termine del processo di allegazione viene prodotta una ricevuta unica con l'elenco di tutti i documenti allegati con l'identificativo digitale univoco associato a ogni documento (*Hash*).

La ricevuta, che può essere stampata e rilasciata al cittadino, deve essere firmata digitalmente con FEA (Firma Elettronica Avanzata) dall'operatore dell'Associazione tramite l'inserimento delle proprie credenziali SPID.

3. Tipologie di domande per le quali è fruibile il servizio

Il servizio attualmente interessa:

- le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l'INPS effettua l'accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni. È possibile allegare la documentazione sanitaria su domande di prima istanza e di aggravamento solo se la domanda è stata presentata dall'Associazione;
- tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile (decreto-legge n. 90/2014). In questo caso l'INPS invia una comunicazione mediante lettera, con l'informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli atti di cui al citato articolo 29-ter del decreto-legge n. 76/2020. Tale comunicazione è inviata quattro mesi prima della scadenza di revisione.

4. Tempo di fruizione del servizio

È possibile trasmettere la documentazione sanitaria finché l'*iter* di accertamento sanitario è in corso (ossia finché il verbale non è definito).

La documentazione da allegare *online* è accettata solo se in formato .PDF e di dimensione massima di 2 MB per ogni documento. Successivamente alla trasmissione il documento sarà reso disponibile alla commissione medica INPS, che potrà consultarlo e pronunciarsi con l'emissione di un verbale agli atti da trasmettere al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati trattati, le Associazioni di categoria si impegnano ad adottare tutte le misure idonee di sicurezza utili affinché la documentazione sanitaria sia trattata con la massima discrezione e riservatezza e non sia disponibile e accessibile a soggetti diversi da quelli autorizzati al trattamento dei dati ivi contenuti.

In particolare, l'operatore abilitato dell'associazione di categoria deve garantire che:

- alla fine del processo di allegazione **non rimanga copia digitale** dei documenti sanitari trasmessi nei sistemi e negli strumenti informatici utilizzati;
- non venga realizzata **e successivamente conservata copia cartacea o in altro formato** della documentazione sanitaria consegnata dal cittadino.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi